



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno
Area 2[^] - Rapporti con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Prot. n.90824/2022

Salerno, 7 giugno 2022

Ai Sigg. Sindaci e Commissari Straordinari
dei Comuni della Provincia
Loro Sedi

OGGETTO: Decisione della Corte Costituzionale n.131/2022. **Attribuzione del cognome di entrambi i genitori.**

La Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell'Interno ha diramato la circolare n.63/2022 per portare a conoscenza delle SS.LL. le novità introdotte dalla Decisione della Corte Costituzionale n.131/2022 in materia di **attribuzione del cognome di entrambi i genitori** che di seguito si riportano.

Le SS.LL. sono pregate di informare, con la massima urgenza, gli Ufficiali di Stato Civile delegati e tutti gli altri operatori degli Uffici di Stato Civile comunali sulle nuove disposizioni in attuazione della citata sentenza anche ai fini di una **corretta informazione dell'utenza sulla materia in esame.**

La Corte Costituzionale, con decisione n. 131 datata 27 aprile 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1[^] serie speciale, n. 22 del 1^o giugno 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, del codice civile *"nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto."*

L'illegittimità costituzionale è stata estesa anche alle norme sull'attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio e al figlio adottato.

Nella motivazione della pronuncia, il Giudice delle leggi ha spiegato che il cognome *"collega l'individuo alla formazione sociale che lo accoglie tramite lo status filiationis", "si radica nella sua identità familiare", e perciò deve "rispecchiare e rispettare l'eguaglianza e la pari dignità dei genitori."*

Pertanto, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, **la Corte ha stabilito che il cognome del figlio "deve comporsi con i cognomi dei genitori", nell'ordine dagli stessi deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscono soltanto il cognome di uno dei due.**

Di conseguenza, l'accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine dagli stessi deciso.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno

Area 2[^] - Rapporti con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Qualora, inoltre, non vi sia accordo sull'ordine di attribuzione dei cognomi, la Corte Costituzionale - nella stessa sentenza - ha precisato che si rende necessario l'intervento del giudice, che l'ordinamento giuridico già prevede per risolvere il disaccordo su scelte riguardanti i figli.

Infatti, la sentenza precisa che *"in mancanza di diversi criteri, che potrà il legislatore eventualmente prevedere, questa Corte non può che segnalare lo strumento che l'ordinamento giuridico già appronta per risolvere il contrasto fra i genitori su scelte di particolare rilevanza riguardanti i figli. Si tratta del ricorso all'intervento del giudice, previsto, in forme semplificate, dall'art. 316, commi secondo e terzo, del codice civile, nonché -con riferimento alle situazioni di crisi della coppia- dagli artt. 337-ter, terzo comma, 337-quater, terzo comma, e 337-octies del codice civile. ... Le citate disposizioni sono le medesime che, secondo gli orientamenti della giurisprudenza e il pensiero della dottrina, risolvono i contrasti fra i genitori anche in merito all'attribuzione del prenome"*.

Tutte le norme dichiarate costituzionalmente illegittime *"riguardano il momento attributivo del cognome al figlio"*. Pertanto, la richiamata sentenza si applicherà, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, **"alle ipotesi in cui l'attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta, comprese quelle in cui sia pendente un procedimento giurisdizionale finalizzato a tale scopo."** *"Eventuali richieste di modifica del cognome, salvo specifici interventi del legislatore" seguiranno la disciplina a tal fine prevista dalle disposizioni vigenti.*

Dunque, in attuazione della predetta sentenza costituzionale, l'ufficiale dello stato civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che intendono attribuire al figlio il cognome di entrambi, nell'ordine dai medesimi concordato, al momento della nascita, del riconoscimento o dell'adozione, fatto salvo l'accordo per attribuire soltanto il cognome di uno di loro soltanto.

La Corte ha, infine, richiamato l'attenzione su importanti aspetti connessi alla dichiarazione di illegittimità costituzionale in argomento, per i quali ha auspicato un impellente intervento del legislatore.

Si evidenzia, altresì, al riguardo, il riferimento utile alla disposizione di cui all'art. 31 del **D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396**, in materia di dichiarazione tardiva.

Si pregano le SS.LL. di informare gli Uffici di stato civile comunali, ringraziando per la consueta fattiva collaborazione.

p. Il Prefetto
Il Vice Prefetto Vicario
(S. D'Agostino)

